

Corte di Appello di Messina

Sentenza n. 491/2025, emessa il 21/07/2025 e pubblicata il 22/07/2025, a
definizione del giudizio di appello n. 100/2023 R.G., promosso da:

- **Sempronia**, assistita dall'Avv.

- *appellante principale*

- **Caio**, assistito dall'Avv.

- *appellante incidentale*

contro

- **Banca Gamma s.p.a. e Banca Zeta s.p.a.**, assistite – rispettivamente –
dagli avv.ti

- *appellate*

Alfa s.p.a. (oggi fallita) e **Tizio** sono rimasti contumaci.

- Fatti di causa

1. Su ricorso della Banca Gamma il Tribunale di Messina ha emesso il decreto
ingiuntivo n./...., ordinando alla debitrice principale Alfa s.p.a. - e ai
fideiussori Tizio, Caio e Sempronia – il pagamento complessivo, con il
vincolo della solidarietà, della somma di Euro 310.000,00, dovuta in parte a
fronte della esposizione maturata su due rapporti di conto corrente e, per il
residuo importo di Euro 172.000,00, a titolo di rimborso della successiva
operazione di anticipo su fatture emesse dalla società XXX (a nome della
debitrice principale).

Proponevano tempestive e distinte opposizioni la debitrice principale e, per
conto proprio, ciascuno dei fideiussori. I debitori, con atti sostanzialmente tra
loro sovrapponibili, hanno contestato: **i)** l'applicazione di interessi superiori a
quelli consentiti dalla legge e a capitalizzazione periodica, **ii)** la violazione

	dell' art. 1956 cod. civ. , iii) la connessa violazione del principio di buona fede	
	da parte della Banca e, infine, iv) la compensazione dei crediti azionati in sede	
	monitoria con quello vantato dalla debitrice principale nei confronti della	
	società XXXX. Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna	
	della banca ricorrente – in via riconvenzionale – al risarcimento dei danni.	
	I distinti procedimenti di opposizione venivano riuniti e, nel corso del	
	giudizio di primo grado, era dichiarata la interruzione per il sopravvenuto	
	fallimento della debitrice principale Alfa. Dato corso alla riassunzione del	
	giudizio, si costituiva anche la banca Zeta, quale cessionaria dei crediti vantati	
	dalla Banca Gamma. Gli opposenti ne contestavano la legittimazione attiva,	
	deducendo la mancanza di prova della titolarità dei rapporti ceduti, che	
	l'avente causa aveva documentato con la sola esibizione della Gazzetta	
	Ufficiale, sulla quale era pubblicata l'avvenuta cessione dei crediti in blocco.	
	Aperta l'istruttoria, tutte le parti depositavano la documentazione posta a	
	sostegno delle rispettive domande ed eccezioni: a) contratti bancari, estratti	
	conto analitici e contratti di garanzia, l'azienda di credito; b) certificati	
	anagrafici e di stato di famiglia, oltre alla visura camerale e all'elenco dei	
	protesti relativa alla società debitrice principale, gli opposenti.	
	Veniva, poi, disposta la consulenza, da cui si è ricavata la correttezza	
	contabile delle operazioni annotate sui rapporti di conto corrente.	
	Sempronia e Caio, per quanto di interesse in questo giudizio di appello,	
	deducevano di essere rimasti estranei alla amministrazione della società,	
	ignorando tutte le vicende del sodalizio. Più in dettaglio, Sempronia	
	documentava di non avere intrattenuto alcun rapporto di convivenza con	
	l'Amministratore della Alfa s.p.a., Sig. Tizio (dal quale pure aveva avuto un	
		2

figlio). Osservava Sempronia che il loro rapporto personale si era interrotto dopo un brevissimo periodo di tempo, nella perdurante inconsapevolezza dei fatti afferenti alla gestione della società debitrice. Infine, i garanti documentavano – attraverso l’elenco dei protesti prodotto in giudizio – che alla società erano stati elevati sei protesti, tutti di epoca anteriore alla operazione di anticipo su fatture.

Il Tribunale di Messina rigettava integralmente le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte (riunite in corso di causa), riconoscendo – anche - la legittimazione attiva in capo alla cessionaria.

2. Propone appello principale Sempronia e successivo appello incidentale è avanzato da Caio. In sede di gravame sono reiterati i motivi di censura già svolti – e integralmente disattesi – in primo grado.

Gli appellanti contestano: **i)** la legittimazione attiva della banca Zeta (per la inadeguatezza della prova documentale offerta circa il subentro nelle ragioni creditorie); **ii)** la nullità dei contratti di conto corrente, per l'applicazione di interessi superiori a quelli consentiti dalla normativa e per la capitalizzazione periodica degli stessi interessi; **iii)** la violazione dell'[art. 1956 cod. civ.](#), anche per non avere tenuto conto – il Tribunale - della prova fornita con l’elenco dei protesti elevati, a nome della debitrice principale, in epoca anteriore al contratto di anticipo su fatture; **iv)** la conseguente violazione del principio di buona fede da parte della Banca e, infine, **v)** la mancata compensazione dei crediti azionati in sede monitoria, con quello vantato dalla debitrice principale nei confronti della società “XXXX” (a fronte del quale si era eseguita l’anticipazione delle fatture). Gli appellanti chiedono la revoca della decisione di primo grado e del decreto ingiuntivo, insistendo nella domanda di

	condanna della banca – non scrutinata in primo grado – al risarcimento dei danni.	
	<u>- Diritto.</u>	
	Premesso il fatto processuale esposto, e valutate - anche - le prove documentali allegate dagli appellanti, giova osservare quanto segue, che milita per il rigetto dei motivi di censura dedotti.	
	1) Quanto alla contestazione della legittimazione attiva della cessionaria, la doglianza resta infondata, avendo la Banca Zeta documentato idoneamente la propria titolarità – a subentrare alla banca Gamma - con il deposito della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti;	
	2) la previsione del saggio degli interessi in misura ultralegale è stata regolarmente pattuita, come pure è stata regolarmente convenuta la capitalizzazione periodica, concordata sia per quelli c.d. “creditori” che per quelli c.d. “debitori”, aggiungendo che le regole di calcolo degli interessi sono vincolanti anche per i fideiussori, in forza del richiamo inserito nell’impegno di garanzia;	
	3) non è stata provata la mala fede della Banca ai fini della invocata liberazione dei fideiussori ai sensi dell' art. 1956 cod. civ. , dovendosi dare per acquisita la presunzione di conoscenza in ordine alle difficoltà economiche della debitrice principale da parte dei fideiussori. E ciò sia per l’obbligo contrattuale – previsto all’art. 10 delle condizioni di fideiussione - sia per la natura della società fallita, a conduzione familiare, dove l'appellante incidentale rivestiva il ruolo di direttore tecnico e socio dell'impresa, mentre la appellante principale aveva intrattenuto un rapporto di natura personale e	
		4

confidenziale con l'appellato contumace (amministratore del sodalizio), tanto da avere avuto un figlio da quest'ultimo. Dovendosi aggiungere che grava, in ogni caso, sul fideiussore l'onere probatorio di dimostrare la consapevolezza della Banca di avere agito scientemente in suo danno.

Restano, infine, assorbite nel rigetto la eccezione di compensazione e la rinnovata domanda risarcitoria.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Sempronia e Caio, così statuisce:

1) conferma la sentenza di primo grado;

2) Condanna gli appellanti alla rifusione dei compensi del giudizio, che liquida in €. 11.900,00, oltre accessori.

Così deciso in Messina, 21 luglio 2025.

Il candidato, assunte le vesti di difensore dell'appellante principale Sempronia, rediga il ricorso indirizzato ad ottenere la riforma della statuizione adottata dalla Corte di Appello di Messina.